

REGOLAMENTO (CE) N. 3127/93 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1993

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1993 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni della Comunità e dell'Estonia hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1993 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno adottare le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1993, i risultati delle consultazioni tra le suddette delegazioni;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di

controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1993, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Estonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo in materia di pesca con l'Estonia, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato all'articolo 1 del presente regolamento, è fissato a 177 340 ecu.

2. Il contributo finanziario di cui all'articolo 8 dell'accordo, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato al suddetto articolo 1, è fissato a 20 000 ecu.

3. Entro nove mesi dalla data di versamento dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità estoni informano la Commissione circa l'utilizzazione degli stessi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. TOMAS

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).